

ASCENSORI E MONTACARICHI

RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti ascensori e montacarichi: Quesiti di prevenzione incendi relativi ad ascensori, montacarichi, impianti di sollevamento, ecc.¹

La raccolta completa di circolari, note di chiarimenti e quesiti di interesse generale sui vari argomenti e attività di prevenzione incendi è scaricabile alla pagina [Quesiti di prevenzione incendi](#).

Il testo [Vani degli ascensori](#) contiene la normativa di prevenzione incendi di cui il D.M. 15 settembre 2005 recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*», coordinato con chiarimenti e commenti.

Con l'entrata in vigore il 7/10/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. 1° aprile 2011, n. 151](#), i «vani degli impianti di sollevamento...» non costituiscono più attività soggetta a controllo dei Vigili del fuoco in quanto non ricompresi nell'elenco dell'allegato I al decreto. Precedentemente erano ricompresi nel vecchio elenco del [D.M. 16 febbraio 1982](#) al n. 95.

Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020

Reazione al fuoco di materiali ed arredi e porte di piano degli ascensori.

In riscontro ai quesiti formulati ... si forniscono di seguito alcuni indirizzi di carattere generale, rimandando al confronto con le strutture territoriali del C.N.VV.F. per una più ampia ed approfondita disamina delle questioni segnalate attuabile anche sulla base della documentazione tecnica a corredo delle singole concrete progettualità.

Premesso quanto sopra e con riferimento al capitolo S.1 del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., si rappresenta che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco, peraltro espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la classificazione europea è non applicabile [na].

Analogamente, preme sottolineare che i particolari requisiti di reazione al fuoco previsti da alcune Regole tecniche verticali (RTV) sono limitati ai soli materiali installati «*nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi*», per i quali, altrimenti, si applicherebbero i livelli di prestazione fissati dalla tabella S.1-2 in funzione dei criteri di attribuzione; per gli altri ambienti dell'attività si applica invece la tabella S.1-3.

Infine, relativamente alle caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori, si rappresenta come il capitolo V.3 del Codice detta indicazioni sui vani corsa degli ascensori in quanto ambiti dell'opera da costruzione.

Nell'adozione del livello di prestazione III della compartimentazione (capitolo S.3), il progettista dovrà anche verificare che la presenza di particolari ambiti o elementi impiantistico/costruttivi non inficino la prestazione richiesta; quindi, qualora le caratteristiche della *macchina* ascensore non garantiscano quanto previsto, si potrà far ricorso alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.3.4.2 del Codice o, più semplicemente, ad una rivisitazione progettuale dell'interfacciamento tra vano corsa ascensore e piani dell'opera da costruzione.

¹ Disclaimer: Le note ministeriali di risposta a singoli quesiti di prevenzione incendi sono di norma riferite a casi specifici e, pur non avendo efficacia vincolante o giuridica, possono costituire un utile riferimento nell'esame di casi analoghi. I pareri espressi e i riferimenti presenti nei testi devono essere sempre considerati in relazione al contesto normativo vigente al momento della loro emissione, tenendo conto degli aggiornamenti succedutisi nel tempo. Quanto riportato nella pubblicazione è a cura dell'autore e non ha carattere di ufficialità.

Nota DCPREV prot. n. 3029 del 05-03-2013.

Residenze sanitarie assistenziali. Vano ascensore / montalettighe antincendio.

Con riferimento alla nota ..., nel ribadire quanto già rappresentato in materia di richiesta di pronunciamento da parte dell'ufficio scrivente, si concorda con il parere espresso da codesta Direzione².

Circolare prot. n. 2711/4135 del 06-04-2009

Porte di piano degli ascensori resistenti al fuoco.

Con riferimento all'allegato 5 alla [lettera-circolare n. 6651 del 22 agosto 2006](#) con il quale sono state date informazioni alle strutture periferiche del CNVVF riguardo la cessazione del rilascio di nuovi atti omologativi concernenti le porte di piano degli ascensori resistenti al fuoco, in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute dai Comandi VV.F., sono di seguito fornite alcune indicazioni relativamente alle procedure e documentazioni da acquisire per i prodotti in parola al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Premesso che le porte di piano degli ascensori sono componenti di impianti soggetti alle disposizioni della direttiva 95/16/CE («direttiva ascensori»), recepita con D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, e che non sono annoverate tra i componenti di sicurezza degli ascensori per i quali è prevista l'apposizione della marcatura CE (Allegato IV della direttiva ascensori), ne discende quanto segue:

- a) quando sono immesse sul mercato unitamente all'impianto ascensore marcato CE, le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore, comprese le caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano, possono essere individuate nella dichiarazione CE di conformità dell'impianto ascensore, resa disponibile dall'installatore dell'impianto stesso;
- b) quando sono immesse sul mercato separatamente dall'impianto, per essere utilizzate ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di un impianto esistente non marcato CE, le caratteristiche di resistenza al fuoco delle porte di piano possono essere individuate nella dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore della porta e nella relativa documentazione tecnica a supporto (omologazione in corso di validità ovvero rapporto di prova).

È appena il caso di segnalare che, in attesa di ulteriori indicazioni che potranno pervenire dai competenti Organi Comunitari, la norma di riferimento per l'accertamento delle caratteristiche di resistenza al fuoco è la norma armonizzata EN 81-58, l'applicazione della quale conferisce la presunzione, di conformità ai requisiti richiesti. Tuttavia poiché la direttiva non prescrive obbligatoriamente l'applicazione di norme armonizzate, le caratteristiche di resistenza al fuoco potrebbero essere state determinate anche con riferimento ad altri standard di prova quali la norma EN 1634-1 e la norma UNI 9723.

Per quanto sopra letto, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, sarà possibile accertare i requisiti di resistenza al fuoco delle porte di piano degli ascensori sulla base delle informazioni contenute nel modello allegato alla lettera-circolare n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 (mod. DICH. PROD-2008), che dovrà essere compilato sulla base delle informazioni reperite nei documenti di cui ai precedenti punti a) o b), che dovranno essere resi disponibili per eventuali controlli da parte del responsabile VV.F. dell'istruttoria tecnica.

Nota prot. n. 459/4135 sott. 5 del 29-04-2008

Montalettighe antincendio. Chiarimenti di cui alla lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.

Con riferimento al quesito posto ... si concorda con il parere riportato nella nota di codesta Direzione³ ritenendolo in linea con il dettato del D.M. 15 settembre 2005 e conforme ai

² Tenendo presente i chiarimenti forniti con nota prot. n. P157 del 05-02-2008 si conferma che nel caso del vano ascensore/montalettighe antincendio il filtro a prova di fumo può essere lo stesso a servizio del vano scala e che l'area dedicata avente superficie minima di 5 m² deve trovarsi allo sbarco dell'ascensore/montalettighe antincendio [NdR].

³ Le disposizioni ministeriali in argomento prevedono per i montalettighe antincendio:
- realizzazione dell'area dedicata di almeno 5 mq all'uscita dell'ascensore (subito a valle della porta di

chiarimenti forniti con la lettera circolare n. P157/4135 del 5 febbraio 2008.

Circolare prot. n. P157/4135 sott. 9 del 05-02-2008.

D.M. 15 settembre 2005. Chiarimenti in merito alle caratteristiche del vano corsa a prova di fumo, del vano corsa per ascensore antincendio e del vano corsa per ascensore di soccorso.

Pervengono a questa Direzione quesiti tesi a conoscere la corretta interpretazione di alcuni punti della regola tecnica per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, emanata con il [decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2005](#).

Come è noto il provvedimento in oggetto, in funzione della presenza di determinate caratteristiche di protezione attiva e passiva, distingue i vani di corsa degli impianti di sollevamento nelle seguenti tipologie: vano aperto, vano protetto, vano a prova di fumo, vano per ascensore antincendio, vano per ascensore di soccorso.

In particolare gli ascensori ubicati in vano a prova di fumo non possono essere utilizzati in caso di incendio e la protezione del vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione. L'ascensore antincendio, in considerazione dei prescritti requisiti impiantistici, può essere invece impiegato anche in caso di incendio per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedito capacità motorie. Infine l'ascensore di soccorso deve essere inteso come un presidio antincendio ad uso esclusivo delle squadre di soccorso, pertanto, proprio per tener conto delle esigenze legate al corretto svolgimento delle operazioni di emergenza, se ne consiglia l'ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall'esterno e preferibilmente adiacente ad una scala a prova di fumo prevedendo eventualmente una comunicazione, tramite porta EI, tra il filtro che dà accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all'ascensore di soccorso.

Ciò premesso, al fine di assicurare una applicazione corretta ed uniforme del D.M. 15 settembre 2005, si forniscono i seguenti chiarimenti

Al punto 3.3 - vani a prova di fumo - dell'allegato al citato decreto, è riportato testualmente «È consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7 e 8». Tale formulazione deve intendersi nel senso che allorché per gli impianti di sollevamento è prescritto il vano corsa a prova di fumo, è sufficiente prevederne l'installazione nel medesimo compartimento della scala a prova di fumo, al quale si ha accesso, quindi, attraverso un unico filtro, senza realizzare ulteriori specifiche protezioni ai fini antincendio. Detta interpretazione trova peraltro conferma nel chiarimento già fornito con la [lettera-circolare prot. n. P694/4122 sott. 66/4 del 19 giugno 2006](#), con riferimento agli impianti di sollevamento ubicati negli edifici destinati ad uffici (punto 6.9 dell'allegato al D.M. 22 febbraio 2006).

Al punto 7 - vani di corsa per ascensore antincendio - dell'allegato al D.M. 15 settembre 2005, tra le caratteristiche di cui devono essere in possesso i vani è indicato: «ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore deve essere realizzata un'area dedicata di almeno 5 m² aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque non inferiore a REI 60». Per tale tipologia di vano non è quindi applicabile la soluzione descritta in precedenza per il vano a prova di fumo, bensì deve essere previsto un filtro a prova di fumo dal quale sia possibile accedere o al vano scala, che costituisce un compartimento a sé stante, o al disimpegno avente superficie minima in pianta di 5 m² sul quale deve avvenire lo sbarco dell'ascensore e che può assolvere la funzione di spazio calmo, ove richiesto.

Nel caso, invece, di vano di corsa per ascensore di soccorso, si ritiene necessario che il filtro a prova di fumo mediante il quale si ha accesso alla scala sia indipendente da quello che conduce

piano);

- realizzazione di filtro a prova di fumo a protezione dell'area dedicata qualora quest'ultima non sia aperta, esterna all'edificio;
- possibilità che dal filtro di cui sopra si possa accedere al vano scala, oltre che all'area dedicata [NdR].

all'area dedicata su cui avviene lo sbarco dell'impianto di sollevamento, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale potrebbe essere contestuale ma di verso opposto rispetto ai soccorritori che intervengono per contrastare l'emergenza utilizzando l'ascensore di soccorso.

Con l'occasione si evidenzia infine che al punto 7 dell'allegato al D.M. 15 settembre 2005, laddove è prescritto che *«i montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60»*, tali requisiti vanno riferiti all'alimentazione secondaria di sicurezza pur se non esplicitamente citata nel testo.

Nota prot. P485/4135 sott. 5 del 18-05-2006.

D.M. 15 settembre 2005. Vano corsa per ascensore o montalettighe antincendio.

Con riferimento al quesito ... si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Comando⁴.

Nota prot. n. P1014/4122 sott. 67 del 26-09-2005.

D.M. 16 febbraio 1982. Determinazione delle attività di cui ai punti 94-95.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti ..., questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale⁵.

Nota prot. n. P760/4135 sott. 5 del 17-06-2005

Installazione ascensore con macchina a bordo ed «Ascensori antincendio».

In relazione a quanto rappresentato ... si fa presente che al settore degli ascensori, ivi compresi gli «ascensori antincendio», si applica la direttiva 95/16/CE recepita nell'ordinamento italiano con il D.P.R. n. 162/99, che ha previsto un periodo transitorio di coesistenza con le disposizioni nazionali conclusosi il 1° luglio 1999. Pertanto, a partire da tale data, il D.P.R. 162/99 costituisce l'unica disposizione che regola gli ascensori ai fini della sicurezza.

Premesso quanto sopra si condividono le considerazioni espresse dalla ... e si invita codesto Comando ad attenersi alla predetta direttiva ed alle relative norme armonizzate che per la caratterizzazione degli ascensori, in quanto «prodotto», hanno di fatto superato le vigenti disposizioni nazionali di sicurezza ivi comprese quelle di prevenzione incendi.

Si fa presente, altresì, che da parte di questa Direzione è stata predisposta una apposita regola tecnica di prevenzione incendi per i vani ascensori che sostituirà, abrogandole, le vigenti

⁴ Il quesito è relativo alle caratteristiche dei filtri a prova di fumo da realizzare in corrispondenza dei vani corsa di ascensori e montalettighe antincendio a servizio di una struttura sanitaria. L'articolo 3.3 del D.M. 15 settembre 2005 stabilisce che le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e d'ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo. In particolare, dalla lettura letterale dell'articolo sembra che la norma prescriva la presenza del filtro non solo in corrispondenza delle aperture del vano corsa (ivi comprese le porte di piano) ma anche perimetralmente alle quattro pareti del vano corsa, in quanto l'articolo 3.3 prevede che le pareti del vano di corsa siano separate dal resto dell'edificio mediante filtro a prova di fumo. Si chiarisce che l'obiettivo di sicurezza della norma è raggiunto dotando di filtro a prova di fumo solamente le aperture realizzate in corrispondenza del vano corsa comprese, oltre alle porte di piano, anche le porte di ispezione [NdR].

⁵ I versamenti inerenti alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/1998 devono essere ripetuti relativamente ai punti 94 e 95 del D.M. 16 febbraio 1982 per il numero delle attività «edificio» e il numero dei «vani» corsa.

- Attività 94: fabbricati contigui, strutturalmente e fisicamente separati, provvisti di scale di accesso indipendenti, configurano «edifici» distinti ai fini dell'individualità del punto 94 del D.M. 16 febbraio 1982.
- Attività 95: ogni «vano», come letteralmente specificato dalla norma, costituisce singola e definita attività soggetta a CPI, indipendentemente dal fatto che contenga uno, due o più ascensori. Nel caso di edifici aventi più «vani» corsa, quindi, si dovrebbero riscontrare, corrispondentemente, più attività di cui al punto 95 del D.M. 16 febbraio 1982 [NdR].

disposizioni di settore.

Lettera circolare prot. n. P896/4122/1 sott. 1 del 06-05-2004
Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003. Chiarimenti.

A seguito della emanazione del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2003 sono pervenuti a questo Dipartimento una serie di quesiti in merito alla corretta applicazione di alcuni punti dell'allegato tecnico al suddetto decreto. Al riguardo, per uniformità di indirizzo, si riportano di seguito i relativi chiarimenti.

1. In relazione a quanto stabilito al punto 5 della lettera-circolare n. P500/4122/1 sott. 1/B del 4 aprile 2001, relativamente alle scale non facenti parte del sistema di vie di esodo, si ritiene, per analogia, che i medesimi criteri possano essere applicati anche ai vani corsa di ascensori e montacarichi qualora gli stessi servano più piani facenti parte dello stesso compartimento essendone vietato l'utilizzo in caso di incendio.

[...]

Nota prot. n. P118/4135 sott. 5 del 17-02-2003
Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti.

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando⁶ significando che, nel caso in specie, il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale.

Nota prot. n. P29/4122 sott. 46 bis del 17-01-2003
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie.

Con riferimento al quesito posto, si concorda con il parere espresso da codesto Ispettorato⁷ ...

Nota prot. n. P1424/4122 sott. 67 del 24-12-2002
Larghezza delle scale di edifici esistenti.

In relazione a quanto prospettato e richiesto ..., necessita premettere che il D.M. n° 246/87 prescrive espressamente una larghezza minima delle scale solamente per gli edifici di nuova costruzione, mantenendo, invece, il silenzio sulle caratteristiche delle scale a servizio di edifici esistenti all'entrata in vigore del decreto stesso. Al riguardo, è parere di questo Ufficio che il legislatore, con il silenzio della norma, abbia voluto ratificare le situazioni di fatto confermandone, così, le caratteristiche in essere.

In armonia con tale posizione interpretativa, questo Ministero, su analoghi quesiti pervenuti nel tempo, ha sempre espresso il proprio parere contrario alla riduzione della larghezza delle scale, costituendo, tale intervento, diminuzione delle condizioni di sicurezza in atto.

Peraltro, a sostegno di tale impostazione, giova richiamare l'esplicita avvertenza di cui al punto 6.2 dell'art. 6 del Decreto Ministero Lavori Pubblici n° 236 del 14 giugno 1989 concernente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, punto che recita testualmente:

⁶ Il quesito è relativo all'installazione di impianti ascensore in vani scala di edifici per civile abitazione (altezza in gronda maggiore di 24 metri) preesistenti alla data di emanazione del [D.M. n. 246 del 16 maggio 1987](#), motivati dall'esigenza di adeguare gli stabili alle norme per il superamento delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13), con restringimento delle rampe della scala in cui l'impianto medesimo viene realizzato. Il quesito chiarisce che, in tal caso, il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale e quindi può essere consentita l'applicazione delle norme transitorie di cui al punto 8 della norma di cui al D.M. n. 246 del 16 maggio 1987 [NdR].

⁷ Il D.M. 18 settembre 2002 non prevede eccezioni alla realizzazione di vani corsa di ascensori e montacarichi di tipo protetto richiesta al punto 3.6. In particolare, per le strutture sanitarie non è consentito quanto riportato dalla normativa sugli alberghi circa la possibilità che i vani per gli ascensori e i montacarichi abbiano in comune con le scale le compartimentazioni e/o filtri a prova di fumo [NdR].

«L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza».

Sin qui è quanto oggettivamente deducibile dalla normativa di sicurezza. A ciò, si ritiene tuttavia opportuno soggiungere che, a fronte di situazioni che richiedono la necessità dell'installazione di un impianto ascensore e quest'ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all'interno del vano scala, lo scrivente Ufficio è del parere che tale installazione non debba comportare un'eccessiva diminuzione degli spazi di transito.

Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz'altro essere costituito dal D.Lgs n° 626/94, così come modificato dal D.L.gs. n° 242/96, che stabilisce in m. 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro.

Nota prot. n. P1052/4135 sott. 5 del 28-08-2002.

Provvedimento edilizio ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 10/1977 - Condominio ... - Installazione ascensore. - Quesito. -

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato⁸.

Nota prot. n. P78/4108 sott. 22/15 del 11-02-2002.

Autorimesse con capacità di parcheggio inferiore a 9 autoveicoli – Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento alle note indicate a margine, pur concordando in via generale con il parere di codesto Ispettorato ..., si ritiene che, per il caso specifico rappresentato, siano condivisibili le misure proposte dal Comando⁹ [...]

Nota prot. n. P924/4122 sott. 67 del 17-08-2001.

Assoggettabilità al D.M. 16 febbraio 1982 dell'edificio di civile abitazione ... - Quesito.

Con riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici¹⁰.

⁸ Relativamente alla possibilità di installare un ascensore in un edificio di civile abitazione attraverso la riduzione della larghezza della rampa di scala, si chiarisce che la larghezza minima della rampa non può comunque essere inferiore ai valori previsti dal punto 2.4 del [D.M. 16 maggio 1987 n. 246](#) (1,05 m per edifici di altezza antincendi fino a 54 m e 1,20 per edifici di altezza superiore).

Per edifici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto la larghezza della rampa, se inferiore ai valori sopra riportati, non potrà ulteriormente essere ridotta (Sull'argomento vedi quesito successivo trasmesso con nota prot. n. P1424/4122 sott. 67 del 24-12-2002) [NdR].

⁹ Relativamente alle autorimesse non soggette a controllo dei Vigili del fuoco (con capacità di parcheggio non superiore a 9 autoveicoli):

- La porta di accesso dell'ascensore, avente sbarco al piano autorimessa, deve avere resistenza al fuoco RE 120 in analogia a quanto previsto al punto 3.5.2 del [D.M. 1° febbraio 1986](#), a prescindere dalla capacità di parcheggio della stessa, o quantomeno abbia caratteristiche RE 60 in analogia a quanto previsto per le strutture di separazione di cui al punto 2.1 del decreto.
- Le autorimesse non soggette devono essere comunque dotate di aperture di aerazione permanente non inferiore allo 0.003 m² per metro quadrato di pavimento, realizzate in alto e in basso, al fine di consentire la corretta ventilazione dei locali [NdR].

¹⁰ Il quesito è relativo all'assoggettabilità di un edificio di civile abitazione.

L'altezza in gronda del fabbricato sarebbe inferiore a 24 m se non si considerassero, sulla terrazza condominiale, alcune verande, per la maggior parte chiuse da vetrate, di proprietà, ciascuna, dell'occupante l'attico sottostante.

Considerando anche queste verande, l'altezza in gronda totale del fabbricato risulta di 25,57 m. L'edificio è soggetto ai controlli di prevenzione incendi (punto 94 del D.M. 16/2/1982) in quanto l'altezza in gronda dello stesso, all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile, risulta di m. 25,57.

Il vano ascensore non è attività soggetta a controllo VV.F. (non rientra al punto 95 del D.M. 16 febbraio 1982 «Vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore

Nota prot. n. P179/4135 sott. 5 del 22-02-2001.

Assoggettabilità al punto 95 del D.M. 16/2/82 degli ascensori con corsa inferiore a 20 m in palazzine uffici di complessi industriali.

Con riferimento ai quesiti ..., si ritiene che non ricadano nel punto 95 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 i vani di ascensori e montacarichi ad esclusivo servizio di palazzine uffici di complessi industriali qualora le stesse siano isolate dallo stabilimento ovvero contigue, ma non comunicanti e separate dallo stabilimento con strutture aventi caratteristiche REI commisurate alla classe antincendio dell'attività industriale. Resta fermo che i vani di ascensori e montacarichi a servizio di fabbricati ad uso uffici, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici aventi altezza in gronda maggiore di 24 m, sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Circolare prot. n. P1274/4135 sott. 5 del 20-10-1998

Ascensori elettrici con macchinario installato all'interno del vano corsa.

Ammissibilità ai fini della prevenzione incendi.

Alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco hanno recentemente ricevuto richieste di pareri su progetti di insediamenti civili ed industriali che prevedono l'installazione di ascensori elettrici privi del locale macchinario, essendo questo posizionato all'interno del vano corsa ed hanno formulato quesiti sulla ammissibilità di tale soluzione ai fini della prevenzione incendi.

La normativa di prevenzione antincendi sugli ascensori, a decorrere dal D.P.R. n. 1497/1963, si è sempre posta l'obiettivo di realizzare il vano di corsa degli ascensori in modo da garantire la compartimentazione antincendio dell'edificio servito, al fine di limitare la propagazione verticale dell'incendio e dei prodotti della combustione.

Con riferimento al locale del macchinario, i requisiti antincendio previsti sono gli stessi del vano di corsa.

Ciò premesso, la soluzione impiantistica di cui in oggetto è da considerare ammissibile alla luce di quanto stabilito dalla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 7 settembre 1995, n. 213).

La suddetta direttiva, al fine di consentire la libera circolazione di tutti i tipi di ascensore, ha stabilito di armonizzare le disposizioni nazionali in materia a decorrere dal 1° luglio 1997 fissando:

- i requisiti essenziali di sicurezza e salute cui devono rispondere gli ascensori tenendo presenti tutti i rischi, causati dagli ascensori stessi, cui sono esposti gli utenti, nonché gli occupanti della costruzione;
- le procedure per valutare la conformità degli ascensori ai requisiti essenziali di sicurezza e salute.

Tale direttiva non richiede come requisito essenziale tassativo l'installazione del macchinario in apposito locale, separato dal vano di corsa.

Pertanto non può essere frapposto alcun ostacolo alla commercializzazione e messa in servizio di ascensori che adottino la soluzione priva del locale macchinario, purché dispongano di:

- attestato dell'esame CE del tipo, rilasciato da un organismo notificato, che sancisca la conformità alle disposizioni della direttiva stessa (ai fini della commercializzazione);
- dichiarazione CE di conformità, rilasciata dall'installatore di cui all'art. 1, comma 4, della direttiva e redatta secondo le previsioni dell'Allegato II della medesima (ai fini della messa in esercizio).

Quanto sopra premesso e ferma restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di protezione antincendio del vano di corsa (compartimentazione, aerazione) i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, nell'espletamento dell'attività di prevenzione incendi, accetteranno come ammissibili soluzioni che prevedono l'installazione del macchinario all'interno del vano di corsa, a condizione

di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri») poiché ha corsa inferiore ai 20 metri. Tuttavia, deve rispettare i criteri tecnici di sicurezza previsti nel [D.M. 16 maggio 1987 n. 246](#) per tale impianto, inserito in un edificio di tipo a) [NdR].

che sia comprovata la conformità dell'ascensore alla direttiva 95/16/CEE, acquisendo:

- in fase di richiesta di parere sul progetto, l'attestazione dell'esame CE del tipo, rilasciata da organismo notificato;
- in fase di richiesta del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, la dichiarazione CE di conformità rilasciata dall'installatore.

Circolare n. 42 MI.SA. (86) 22 del 17-12-1986

Chiarimenti interpretativi di questioni e problemi di prevenzione incendi.

[...]

13. - Ascensori e montacarichi - rilascio del nulla osta provvisorio - condotti suborizzontali per l'areazione dei locali macchina. Ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio previsto dalla legge 818/84 è ammessa l'installazione di condotti suborizzontali per l'areazione del locale macchina a condizione che sia assicurato un adeguato tiraggio a mezzo di elettroventilatori di caratteristiche idonee.

[...]

Circolare n. 25 MI.SA. del 02-06-1982

D.M. 16 febbraio 1982 - Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. Chiarimenti e criteri applicativi.

[...]

Al punto 95 del decreto sono indicati i vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

Per tali attività, in luogo della comunicazione contenente indicazioni sulla conformità o meno ai criteri di sicurezza vigenti - secondo la prassi attuale - dovrà essere rilasciato un Certificato di prevenzione incendi con validità una tantum, se i criteri stessi risultano osservati.

[...]